



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 35 DEL 12.8.2021

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 67.501,29 DA SENTENZA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL NUOVO BAR CENTRALE DI LARDIERI ENRICO & C. SAS.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di Area;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa";

VISTO lo Statuto dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 14 aprile 2007, ai sensi della Legge Regionale 23 settembre 2016 n. 22, articolo 7 comma 2;

VISTO il regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.132/4 del 19 aprile 2007 modificato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 51 del 08.06.2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.127 del 09.11.2020, con il quale su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 53/36 del 23.10.2020 è stato nominato il dott. Adamo Pili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. s), della L.R. 7.01.1977 n 1, Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del 22.10.2019 e, comunque, fino al 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto presidenziale della Regione Sardegna n. 149 del 31/12/2020, con il quale su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 66/9 del 28/12/2020, a far data dal 1° gennaio 2021, è stato prorogato il commissariamento dell'Azienda e l'incarico di Commissario straordinario al Dott. Adamo Pili per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/45 del 30/06/2021, con la quale, in continuità con la precedente gestione, il Commissario Dott. Adamo Pili è stato prorogato fino al 31 agosto 2021;

VISTA la propria deliberazione n. 30 del 03.08.2021 con la quale si individua quale Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della L.R. n. 31/1998, con decorrenza 2 agosto 2021, fino al perfezionamento della procedura di nomina del Direttore Generale di AREA avviata con la Delibera n. 25 del 29.06.2021, per un periodo non superiore a novanta giorni e nell'ambito dell'incarico commissariale, l'Ing. Stefania Pusceddu;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale, n. 11/23 del 24 marzo 2021, avente come oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del

Commissario straordinario n. 6 del 2.3.2021 "Bilancio preventivo 2021-2023". Legge regionale. n. 14/1995, artt. 3 e 4";

VISTA la L.R. n. 11/2016 recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Azienda;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28 aprile 2015, che estende, sulla base del combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015 n. 5 e dell'art. 28 della L.R. 2 agosto 2006 n. 11, agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

VISTO l'art. 73, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 118/2011 che stabilisce che il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e al comma 4, come modificato dall'art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, prevede che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta;

VISTE le note prot. 25585 del 29.06.2021 del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia e prot. 26016 del 02.07.2021 della Direttrice del Servizio Affari Generali con cui sono state trasmesse le relazioni per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del Nuovo Bar Centrale di Lardieri Enrico & C. sas, per quanto di propria competenza, dalle quali si evince che:

- Area risulta, in parte, proprietaria del fabbricato denominato "Hotel I.A.C.P.", situato a Carbonia in un lotto posto all'incrocio tra via Fosse Ardeatine (sulla quale si affaccia il prospetto principale) e la via Verona; catastalmente identificato al F. NCEU 28, Mappale 297; le aree di pertinenza, che ne costituiscono parte integrante, risultano catastalmente censite al F. NCT 28, Mappali 4634,4635,4636,4637,4638,4639,4640;
- Una parte dell'edificio posizionata al piano terra, ad angolo tra la via Verona e via Fosse Ardeatine risulta di proprietà di "BAR CENTRALE DI AMORUSO CARMELA & LOI SNC" (già Bar Centrale di Fortunata Sgrò & c. snc), con sede in Carbonia;
- Come risulta dagli atti in possesso, la soc. Nuovo Bar Centrale di F. Sgrò e C. s.n.c., con contratto del 26.7.2002, aveva concesso in locazione alla soc. Nuovo Bar Centrale di Lardieri & C. S.a.s un locale commerciale di mq 276, composto da diversi vani interni, una piazzetta all'aperto di circa 200 mq antistante il locale e uno spazio retrostante, situato al piano terreno dell'edificio denominato "Hotel I.A.C.P." sopra citato;
- La parte di edificio sovrastante il bar si presentava, fin dal tempo della stipula della locazione, in cattive condizioni di manutenzione, ma che erano stati già previsti lavori di ripristino dell'intero immobile e che immediatamente dopo l'inizio della locazione si erano presentati i primi problemi dovuti dall'infiltrazione d'acqua piovana proveniente dall'albergo, che avevano impedito la normale attività del bar;
- con il passare del tempo, le condizioni dell'edificio sovrastante il bar erano andate sempre più a peggiorare a cagione della mancata manutenzione, causando un notevole danno all'attività commerciale;
- Con Sentenza n. 448/2019, del 24/01/2019, nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo Generale dell'anno 2011 promossa da Nuovo Bar Centrale di Lardieri Enrico & C. S.A.S. (attrice) contro AREA

(convenuta) e con la chiamata in causa di Bar Centrale di Amoruso Carmela & Loi SNC (già Bar Centrale di Fortunata Sgrò & c. snc), con sede in Carbonia (contumace), il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, dichiarava tenuta e condannava “parte convenuta al pagamento, in favore dell’attrice della somma di € 3.706,00 oltre interessi di mora dalla presente decisione al saldo”, dichiarava tenuta e condannava “la società Bar Centrale di Amoruso Carmela & Loi snc a rifondere alla convenuta, in misura pari alla sua quota di comproprietà, le somme da questa erogate alla attrice in adempimento delle statuizioni di cui alla presente sentenza”, rigettava “ogni altra domanda”, dichiarava tenuta e condannava “la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice che liquida in € 412,06 per spese e € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge” e “spese compensate tra la convenuta alla terza chiamata”.

- Con Sentenza n. 230/2021, del 29/04/2021, nella causa iscritta al n. 480 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell’anno 2019 promossa da Nuovo Bar Centrale di Lardieri Enrico & C. S.A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Murrone (appellante) contro AREA, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Franco Bandiera (appellata) e contro Bar Centrale di Amoruso Carmela & Loi SNC (appellata – contumace), con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 448/2019, confermata nel resto, condannava l’Azienda “a risarcire alla parte attrice il danno dipendente dalla revoca del contributo de minimis, che liquida nell’importo di euro 53.750,61 inclusi rivalutazione e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla decisione al saldo” e condannava AREA “alla rifusione in favore dell’appellante delle spese processuali del presente grado che liquida in € 4.757,00 per compensi, oltre spese forfettarie, spese esenti e accessori di legge”.

CONSIDERATO che dal conteggio effettuato dall’Avv. Murrone la somma complessiva dovuta risulta pari a € 67.501,29, così suddivisa:

- Somme liquidate in primo grado: € 3.735,71 (di cui € 3.706,00 per capitale e € 29,71 per interessi legali dal 24/01/2019 al 25/05/2021);
- Spese legali liquidate nella Sentenza di primo grado: € 3.521,60 (di cui € 2.600,00 per onorari, € 390,00 per spese forfettarie, € 119,60 per CPA e € 412,00 per spese);
- Somme liquidate nella Sentenza di secondo grado: € 53.750,61;
- Spese legali liquidate nella Sentenza di secondo grado: € 6.493,37 (di cui € 4.757,00 per onorari, € 713,55 per spese forfettarie, € 218,82 per CPA e € 804,00 per spese).

RILEVATO CHE le spese trovano copertura negli stanziamenti di bilancio, in particolare, le spese legali complessivamente pari a € 10.014,97 sul capitolo 08021.03.1050460005 rubricato “spese legali di controparte” e la restante somma di € 57.486,32 sul capitolo 08021.03.1050250002 rubricato “Quote manutenzione alloggi in condominio Carbonia” del bilancio d’esercizio 2021-2023, annualità 2021;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori, allegato alla presente;

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento del debito da sentenza esecutiva, conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011;

UDITO il Direttore Generale che esprime parere di legittimità sull’atto;

DELIBERA

Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lettera a) e comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 il debito di € 67.501,29 derivante dalla sentenza n.448/2019 del Tribunale di Cagliari e dalla sentenza n. 230/2021 della Corte d’Appello di Cagliari;

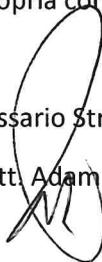
Di dare atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti di bilancio che presentano sufficiente disponibilità;

Di dare mandato al Servizio Affari Generali e al Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia di provvedere al pagamento del suddetto debito per quanto di propria competenza;

Cagliari 12.8.2021

Il Commissario Straordinario

Dott. Adamo Pili



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

Il Direttore Generale

Ing. Stefania Pusceddu

